

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 24/03/2026

FATTO

Il ricorrente ha esposto di aver sottoscritto in data 07.02.2025 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario convenuto. Il ricorrente lamenta, in primo luogo, la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c., a causa di una presunta contraddizione insanabile contenuta nell'art. 2.1 del contratto, il quale dispone che l'intermediario: "si impegna a corrispondere al cliente € 16.524,00 (importo totale dovuto dal consumatore)". A suo dire, sarebbe logicamente impossibile che la medesima somma sia dovuta contemporaneamente in direzioni opposte. In secondo luogo, contesta la condotta dell'intermediario per violazione dei principi di trasparenza e correttezza. In particolare, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e della successiva notifica di estensione della trattenuta al nuovo datore di lavoro in data 18.08.2025, l'intermediario avrebbe deliberatamente occultato nel ricalcolo del debito residuo la somma di € 3.233,21, ricevuta dal precedente datore di lavoro. Tale somma, che il ricorrente asserisce essere stata sottratta dall'ultima busta paga e non costituire TFR, sarebbe stata trattenuta in virtù di una clausola (art. 5.1) ritenuta vessatoria e indeterminata. Contesta inoltre la causale di un bonifico ricevuto, che indicherebbe operazioni pregresse non dichiarate, in violazione degli artt. 124 e 125-bis TUB. Tali condotte, secondo il ricorrente, configurerebbero dolo contrattuale ex art. 1439 c.c. Sulla base di tali premesse, il ricorrente ha formulato le seguenti richieste: 1) dichiarare la nullità del contratto; 2) ordinare la cessazione immediata delle trattenute sulla retribuzione; 3) disporre la

restituzione integrale delle somme indebitamente trattenute; 4) condannare l'intermediario al risarcimento dei danni per dolo contrattuale, violazioni sistematiche della normativa, danno da segnalazione impropria e danno morale.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per due ordini di motivi: a) la mancata corrispondenza tra le doglianze esposte in sede di reclamo e quelle formulate nel ricorso; b) la natura costitutiva della domanda di nullità, che esulerebbe dalle competenze dell'Arbitro Bancario Finanziario. Nel merito, l'intermediario ha respinto ogni addebito, sostenendo la piena legittimità e trasparenza del proprio operato. Ha precisato che il contratto di finanziamento, stipulato il 07.02.2025, prevedeva un importo lordo di € 16.524,00 da rimborsare in 108 rate mensili di € 153,00. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, il precedente datore di lavoro ha versato il TFR maturato per € 3.233,21. Tale importo è stato utilizzato per estinguere parzialmente il finanziamento, riducendo il piano di ammortamento, come comunicato al nuovo datore di lavoro in data 23.01.2026. L'intermediario ha inoltre affermato di aver fornito tutta l'informativa precontrattuale necessaria, incluso il modulo SECCI, e che la dicitura contrattuale contestata è conforme alla prassi e alla normativa di settore. Ha infine contestato la domanda risarcitoria per totale assenza di prova del danno lamentato.

Nelle repliche, il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, insistendo sulla nullità del contratto e sull'occultamento delle somme versate dal precedente datore di lavoro.

L'intermediario, in sede di controreplica, ha confermato le proprie difese.

DIRITTO

L'intermediario ha sollevato due eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso, che il Collegio ritiene di dover respingere.

L'intermediario eccepisce che le doglianze presentate all'Arbitro non sarebbero state precedentemente esposte in sede di reclamo. L'eccezione è infondata. Le Disposizioni che regolano il funzionamento dell'ABF prevedono che il ricorso debba avere ad oggetto la "stessa questione" esposta nel reclamo (Sez. VI, par. 1). Tale concetto, secondo l'orientamento consolidato di questo Arbitro, non va interpretato in senso meramente formalistico, ma in termini di "congruità sostanziale" tra i due atti (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716/2017). È necessario e sufficiente che l'intermediario sia stato posto nella condizione di comprendere il nucleo della contestazione e di poter risolvere la controversia in via bonaria. Nel caso di specie, dai reclami prodotti emerge chiaramente la contestazione del ricorrente in ordine alla gestione del rapporto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, alla presunta mancata considerazione di somme versate e alla trasparenza delle comunicazioni ricevute. La domanda di nullità del contratto, sebbene non formulata testualmente, costituisce lo sviluppo argomentativo e la qualificazione giuridica di un malcontento già ampiamente manifestato riguardo agli elementi essenziali e all'esecuzione del contratto. Pertanto, sussiste la necessaria corrispondenza sostanziale tra la materia del contendere delineata nei reclami e quella oggetto del presente ricorso.

L'intermediario eccepisce inoltre l'inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità del contratto, in quanto domanda a carattere costitutivo che esula dalla competenza dell'ABF. Anche tale eccezione non può essere accolta. È noto infatti che la decisione che accerta e dichiara la nullità di un contratto

non ha natura costitutiva, ma appunto dichiarativa. Pertanto, la relativa domanda rientra nell'ambito di competenza dell'Arbitro. La domanda è pertanto ammissibile.

Venendo al merito della controversia, il ricorso è infondato in tutte le sue domande.

Il ricorrente fonda la propria domanda di nullità sulla clausola che dispone che l'intermediario: "si impegna a corrispondere al cliente € 16.524,00 (importo totale dovuto dal consumatore)". Tale formulazione non integra alcuna contraddizione né rende l'oggetto del contratto indeterminato ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. L' "importo totale dovuto dal consumatore" è una grandezza definita dalla normativa di settore (art. 121 TUB), che rappresenta il costo complessivo del finanziamento, comprensivo di capitale, interessi e tutti gli oneri. La clausola in esame va letta nel senso che l'intermediario si impegna a erogare al cliente il netto ricavo di un'operazione di finanziamento il cui costo totale, a carico del consumatore, ammonta a € 16.524,00. Si tratta di una modalità espressiva standard per questa tipologia di contratti, che, pur potendo apparire sintatticamente complessa, non genera alcuna incertezza sugli elementi essenziali del rapporto, quali l'importo erogato (€ 7.888,26, come da contabile non contestata) e l'importo da rimborsare (espresso dal piano di ammortamento). La doglianza è pertanto infondata.

Il ricorrente lamenta la vessatorietà della clausola che prevede la facoltà per l'intermediario di trattenere "altre somme a qualunque titolo dovute" e contesta l'occultamento della somma di € 3.233,21. Anche questa doglianza è infondata. La somma in questione non è stata trattenuta in modo arbitrario, ma rappresenta il TFR versato dal precedente datore di lavoro a seguito della cessazione del rapporto, come documentato dall'intermediario. Nel contratto di cessione del quinto, il TFR costituisce una garanzia specifica per il finanziatore. La legge e la prassi contrattuale prevedono che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro versi il TFR maturato all'intermediario, il quale lo imputa a riduzione del debito residuo. La clausola contestata, letta nel contesto del prodotto finanziario cui accede, non è né indeterminata né vessatoria, in quanto la sua operatività è strettamente connessa e limitata agli istituti tipici della cessione del quinto. L'intermediario ha correttamente utilizzato tale somma per un'estinzione parziale del debito, procedendo al ricalcolo del piano di ammortamento con una riduzione del numero di rate. Il fatto che la comunicazione di tale ricalcolo al nuovo datore di lavoro sia avvenuta a distanza di alcuni mesi (agosto 2025 - gennaio 2026) non costituisce, in assenza di altri elementi, prova di inadempimento o di una violazione degli obblighi di trasparenza, ma al più un ritardo operativo che non ha inciso sulla corretta imputazione delle somme. La pretesa del ricorrente che tale somma non fosse TFR ma altri emolumenti è rimasta una mera allegazione, priva di alcun riscontro probatorio.

Discende da quanto sopra l'infondatezza delle domande volte a ottenere la cessazione delle trattenute e la restituzione di somme. Il contratto è valido ed efficace e il rapporto di finanziamento è ancora in corso di ammortamento, seppur con un piano rimodulato a seguito dell'estinzione parziale. Le trattenute operate dal datore di lavoro sono pertanto legittime, in quanto eseguite in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di cessione del quinto. Non sussistono somme "indebitamente" trattenute da restituire.

Il ricorrente ha richiesto il risarcimento di diverse voci di danno, senza tuttavia fornire alcun principio di prova né in ordine all'esistenza del pregiudizio né in ordine al suo ammontare. Come costantemente affermato da questo Arbitro, in conformità con i principi generali dell'ordinamento, il danno non è mai in re ipsa e l'onere della prova grava su chi lo lamenta (art. 2697 c.c.). Il ricorrente non ha documentato

alcuna segnalazione pregiudizievole in banche dati, né ha allegato elementi concreti da cui desumere l'esistenza di un danno morale risarcibile, che non può consistere in meri disagi o fastidi (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/2019). Le condotte dell'intermediario, pur potendo presentare profili di non perfetta tempestività nelle comunicazioni, non integrano gli estremi di un inadempimento contrattuale rilevante. La domanda risarcitoria deve, pertanto, essere integralmente respinta. Per le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene il ricorso infondato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE